

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA — Curatore dott. Alberto Fontana

Convenuto: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questione pregiudiziale

se sia compatibile con i principi del diritto comunitario — in particolare con le norme di cui agli artt. 86, 87 e 88 e di cui al Titolo V (ex IV) del Trattato — una normativa nazionale in tema di aiuti di Stato quale è quella contenuta nella legge 684/1974, segnatamente nell'art 19, che prevede la possibile erogazione di aiuti di Stato — anche se solo in acconto — in assenza di convenzioni e senza la previa enunciazione di criteri precisi e stringenti tali da evitare che la corresponsione dell'aiuto possa comportare effetti distorsivi sulla concorrenza e se al riguardo possa rilevare il fatto che il beneficiario deve applicare Tariffe imposte dall'Autorità amministrativa

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgio) il 22 aprile 2009 — Pubblico ministero/V.W. Lahousse & Lavichy BVBA

(Causa C-142/09)

(2009/C 153/45)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Parti

Parti: 1. V.W. Lahousse
2. Lavichy BVBA

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2002/24/CE⁽¹⁾, e segnatamente il suo art. 1, n. 1, lett. d) (ossia la direttiva non si applica a veicoli destinati alle competizioni, su strada o fuori strada) debba essere interpretata nel senso che essa consente agli Stati membri di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva stessa, quindi di renderla applicabile a tutto il traffico di superficie (ossia all'uso di veicoli a motore a due o tre ruote, anche al di fuori della pubblica via e/o su terreno privato), senza consentire la deroga per veicoli destinati alle competizioni (corse) o per i veicoli fuori strada.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 marzo 2002, 2002/24/CE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 23 aprile 2009 — Pannon GSM Távközlési Rt/Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

(Causa C-143/09)

(2009/C 153/46)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Pannon GSM Távközlési Rt

Convenuta: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sulla base del diritto comunitario, in particolare dell'Atto di adesione (GU 2003, L 236) nonché degli artt. 10 CE e 249 CE, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE⁽¹⁾, (in prosieguo: la «direttiva servizio universale»), in particolare il suo art. 13, n. 2, e l'allegato IV, sia applicabile ai meccanismi di sostegno e di ripartizione istituiti dall'Ungheria, in quanto Stato membro, per i servizi universali offerti nel 2003, ossia prima della sua adesione risalente al 1° maggio 2004, ma relativamente ai quali l'obbligo di finanziamento così come la concessione e il pagamento degli aiuti si fondano su provvedimenti adottati nell'ambito di procedimenti amministrativi instaurati e conclusi dopo l'adesione dell'Ungheria all'Unione europea.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se si possa interpretare la direttiva servizio universale, in particolare il suo art. 13 e il suo allegato IV, nel senso che il prestatore di servizi universali ha diritto a che gli sia corrisposto un aiuto il cui importo equivalga alla differenza tra il prezzo di abbonamento alle formule tariffarie normali e il detto prezzo alle formule tariffarie agevolate che esso offre.
- 3) In caso di soluzione negativa della seconda questione, se debba qualificarsi come aiuto statale compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, un aiuto diretto a finanziare il servizio universale il cui importo non è basato su un calcolo conforme alla direttiva servizio universale bensì su costi più elevati del suo valore netto.
- 4) Se una corretta interpretazione delle disposizioni della direttiva servizio universale consenta a uno Stato membro di adottare misure di carattere transitorio che prescrivono, esclusivamente con riguardo ai servizi universali offerti nel 2003, prima dell'adesione, l'applicazione di norme diverse da quelle di cui alla direttiva servizio universale, ma che al contempo autorizzano l'adozione delle decisioni relative al funzionamento del meccanismo di sostegno e di ripartizione fondato su dette norme, e in particolare delle decisioni riguardanti le contribuzioni e il pagamento di aiuti, e ciò, effettivamente, senza limiti di tempo.

- 5) Se si possano interpretare le disposizioni della direttiva servizio universale relative al finanziamento, in particolare l'art. 13, n. 2, ultima frase, e il disposto dell'allegato IV, nel senso che hanno efficacia diretta.

(¹) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pagg. 51-77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 24 aprile 2009 — Hotel Alpenhof GesmbH/Oliver Heller

(Causa C-144/09)

(2009/C 153/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Hotel Alpenhof GesmbH

Convenuto: Oliver Heller

Questioni pregiudiziali

Se sia sufficiente, al fine di ritenere che un'attività sia «diretta» verso uno Stato membro nel senso indicato dall'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 44/2001, detto «Bruxelles I» (¹), il fatto che il sito web della controparte del consumatore sia accessibile via Internet.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12 pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) il 24 aprile 2009 — Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis

(Causa C-145/09)

(2009/C 153/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Land Baden-Württemberg

Convenuto: Panagiotis Tsakouridis

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» di cui all'art. 28, n. 3, della direttiva 2004/38/CE (¹) vada interpretata nel senso che un provvedimento di allontanamento dal territorio può essere giustificato solo in presenza di minacce assolute per la pubblica sicurezza esterna o interna dello Stato membro, tra cui rientrano unicamente l'esistenza dello Stato con le sue istituzioni fondamentali, la sua funzionalità, la sopravvivenza della popolazione nonché le relazioni esterne e la convivenza pacifica dei popoli.
- 2) Quali siano le condizioni che fanno decadere la tutela rafforzata contro i provvedimenti di allontanamento, ottenuta in seguito a un soggiorno di dieci anni nello Stato membro ospitante ai sensi dell'art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 2004/38/CE, e se, in tale contesto, si applichino per analogia gli elementi che comportano la revoca della tutela nel caso del diritto di soggiorno permanente di cui all'art. 16, n. 4, della medesima direttiva.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2) e conseguente applicabilità dell'art. 16, n. 4, della direttiva 2004/38/CE, se la tutela rafforzata contro i provvedimenti di allontanamento dal territorio decada solo con il decorso del termine, indipendentemente dai motivi che hanno determinato l'assenza.
- 4) Allo stesso modo, in caso di soluzione affermativa della questione sub 2) e conseguente applicabilità dell'art. 16, n. 4, della direttiva 2004/38/CE, se un rientro forzato nello Stato membro ospitante, nel quadro di un provvedimento giudiziario, prima della scadenza del termine di due anni, sia idoneo a mantenere la tutela rafforzata contro i provvedimenti di allontanamento dal territorio, anche se il rientro comporta anzitutto l'impossibilità di esercitare le libertà fondamentali per un lungo periodo.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35 e GU L 204 del 4.8.2007, pag. 28).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 aprile 2009 — Prof. Dr. Claus Scholl/Stadtwerke Aachen AG

(Causa C-146/09)

(2009/C 153/49)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Prof. Dr. Claus Scholl

Convenuta: Stadtwerke Aachen AG